



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 7 del 29-04-2024

In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

CODICE ENTE: 10086

OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Fogaroli Luigi | P | VEZZOLI ALEX | P |
| BREVI GIUSEPPE | A | TRAPLETTI ANDREA | P |
| MONTANELLI GIUSEPPE | P | BETTINI CHIARA | P |
| FINOTTO RINO | P | COLLEONI PAOLO | P |
| PEZZOTTA NATALINA | P | PALLADINI LINDA | P |
| BIAVA LUCA | P | FOGAROLI CAMILLA | P |
| LORENZI SERGIO | A | | |

Presenti n. 11 e assenti 2

Partecipa il Segretario Generale De Carlo Cosima

Assume la presidenza Fogaroli Luigi in qualità di Sindaco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: S

Relaziona il Vicesindaco che illustra il punto posto all'o.d.g.. Evidenzia la sostanziale invarianza delle tariffe rispetto allo scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 25/2022, che prevede "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati ARERA:

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 57/2020/R/RIF, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 di ARERA con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione 459/2021/r/rif del 26 ottobre 2021 di ARERA rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)";
- la determinazione n. 2/drif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n. 2/DTAC/2023 di approvazione dei modelli per l'aggiornamento biennale;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 29.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario aggiornamento secondo biennio 2024-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Costa di Mezzate e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo i criteri previsti dal metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF e come validato con determinazione dell'Area Tecnica n. 26 del 16.04.2024, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024 di € 359.049 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 237.828 e parte fissa pari a € 121.221, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe per l'anno 2024 è pari ad € 345.917 di cui parte variabile € 236.378 e parte fissa € 118.539, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della provincia di Bergamo n. 284 del 7 dicembre 2023, con il quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 – 2026 e sono state confermate, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, le aliquote relative ai tributi provinciali; nella fattispecie per l'anno 2024 l'aliquota per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente applicato alla tassa/tariffa comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stata riconfermata al 5%;

DATO ATTO che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF: ossia 0,10 euro/utenza per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare e 1,5 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

CONSIDERATO che con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. --- del 29.04.2024 di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI per gli anni 2024-2025, il Comune ha riconfermato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif. e conseguentemente con deliberazione di Giunta Comunale 2 del 23.01.2023 è stata approvata "La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" nella quale è stato disciplinato, tra l'altro, il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, rinviando la decisione della gratuità o meno del servizio, delle relative esenzioni e/o riduzioni, e delle modalità per effettuare il pagamento al Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria.

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma – del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario aggiornamento biennio 2024-2025, approvato con deliberazione Consigliare n. 6 del 29.04.2024;

DI FISSARE le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2024:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2024;
- 2^ rata saldo, con scadenza 07 dicembre 2024;
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2024 (versamento in un'unica soluzione).

DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

DI DARE ATTO che alla TARI si applicano le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DI DARE ATTO che il costo per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, come disciplinato nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 23.01.2023, sarà a totale carico del contribuente per un importo di € 38,50 per ogni singolo servizio a prenotazione;

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

INFINE il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Fogaroli Luigi

Il Segretario Generale
De Carlo Cosima

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
